

## Articolo su WE WEALTH

# Il patto di famiglia come soluzione al passaggio generazionale

Matteo Tambalo

18 novembre 2020

**Come realizzare il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia? Ecco un esempio concreto di patto di famiglia combinato a specifiche clausole statutarie, anche in ottica di efficienza fiscale**

### Caso e problematiche

- Padre, vedovo, ha 67 anni e detiene il 100% di una Società (S.r.l.) di medie dimensioni che dispone di flussi di cassa ed utili costanti.
- Padre ha due figli: Tizio, 37 anni, che da alcuni anni è dirigente della società di famiglia; Caia, 35 anni, che non si è mai occupata della Società di famiglia ma si occupa, unitamente al marito, della società fondata insieme a quest'ultimo, operante in diverso settore.
- Padre intende trovare una soluzione che gli consenta di:
  1. garantire continuità alla società di famiglia ed evitare forme di co-gestione della stessa in occasione della propria morte;
  2. trasferire la proprietà della società di famiglia al discendente individuato, ossia il figlio Tizio, ma, nel contempo,
  3. avere, sino al compimento di 72 anni, il diritto di presiedere il consiglio di amministrazione della società e un potere di veto su talune operazioni e, *vita natural durante*, la possibilità di ritrarre dalla società un beneficio economico tale da garantirgli una serena vecchiaia;
  4. non da ultimo, usufruire – avendo anche sentito *rumor* in ordine a possibili modifiche alla disciplina fiscale di favore relativa a donazioni e successione – dell'attuale possibilità di

esenzione da imposta di donazione e successione prevista per il trasferimento di aziende e partecipazioni.

### **Una possibile soluzione**

1) Padre, in primo luogo, provvede a modificare lo statuto sociale della propria società, prevedendo l'attribuzione in capo a sé medesimo di una serie di diritti particolari, *ex art. 2468 c.c.*, e precisamente:

- il diritto ad essere componente del consiglio di amministrazione della società, ricoprendo la carica di presidente, sino al compimento di anni 72;
- il diritto di veto, sino al compimento di anni 72, in relazione a talune “operazioni di carattere straordinario” relative alla società;
- il diritto di ricevere, *vita natural durante*, a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta nella società, il 35% delle distribuzioni di utili e/o di riserve, unitamente al diritto di voto determinante in relazione alla decisione di distribuzione di utili e/o riserve.

2) Padre provvede a far valutare il valore della società da un perito;

3) Si conviene con Caia che il pagamento di quanto le spetta, in ragione della sua quota di legittima, venga dilazionato in X anni secondo rate annuali che le saranno corrisposte da Tizio, fratello assegnatario, anche facendo ricorso ai proventi che questi ritrarrà dalla Società.

4) Si procede quindi alla stipula del patto di famiglia mediante il quale:

- (i) il padre trasferisce il 98% delle proprie partecipazioni in favore del figlio Tizio, con applicazione dell'esenzione da imposta di successione e donazione *ex art. 3 co. 4-ter* del D.lgs. 346/90 (TUS);
- (ii) Caia verrà liquidata secondo le modalità suddette;

- il padre, in forza dei diritti particolari attribuitigli, potrà perseguire le finalità che si era posto.

### **Considerazioni conclusive**

Con riguardo al [patto di famiglia](#), si ricorda che esso (seppur sia uno strumento connotato tutt'oggi da alcune criticità, che si auspica vengano risolte dal legislatore) presenta il pregio di poter realizzare mediante atto tra vivi ciò che – con riguardo all'azienda di famiglia e/o alla partecipazioni detenute nella società di famiglia – era già consentito fare con testamento o donazione, salvo per il fatto che nel caso di patto di famiglia è esclusa l'esperibilità dell'azione di riduzione. Con testamento, infatti, si potrebbe trasferire la propria azienda ad un discendente, ma a condizione di non ledere la quota di eredità che la legge riserva agli altri eredi necessari. Se ciò accadesse, costoro avrebbero a disposizione il rimedio della riduzione per reintegrare la propria quota di eredità. Idem dicasi per le eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius, posto che alla morte dello stesso gli eredi “esclusi” (o comunque lesi nella propria quota di eredità) potrebbero far valere i propri diritti. Lo stesso non accade nel campo dei patti di famiglia poiché qui collazione e riduzione non operano ed i diritti dei legittimari vengono “liquidati” con le modalità precisate dagli artt. 768-*quater* e 768-*sexies* c.c., consentendo quindi di ottenere una cristallizzazione della situazione per quanto attiene al trasferimento dell'azienda e/o delle partecipazioni societarie.

Da ultimo, non di poco conto (anche in considerazione di possibili modifiche all'attuale disciplina fiscale di favore relativa a donazioni e successione) è inoltre la possibilità di godere, per il tramite di un patto di famiglia strutturato come nel caso proposto, della completa esenzione da imposta di successione e donazione ex art. 3 co. 4-*ter* del D.lgs. 346/90 (Tus) con riguardo al trasferimento dell'azienda di famiglia e/o delle partecipazioni detenute nella società di famiglia.